

ORDINANZA N 158 DEL 15/06/2023

Ufficio:Corpo Polizia Locale

OGGETTO: MISURE A CONTRASTO DELL'ACCATTONAGGIO MOLESTO, INVASIVO, INSISTENTE, OSTINATO OVVERO MEDIANTE L'IMPIEGO DI MINORI, ANZIANI, DISABILI O ATTRAVERSO IL RICORSO A MEZZI FRAUDOLENTI PER DESTARE L'ALTRUI PIETÀ.

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale è stata rilevata la presenza di persone che praticano, in varie forme, attività di accattonaggio e mendicizia;

CONSIDERATO che con estrema frequenza tali pratiche coinvolgono minori, anziani, disabili oltre al ricorso ad espedienti atti a destare l'altrui pietà assumendo altresì non di rado atteggiamenti molesti, minacciosi, ostinati ed insistenti che turbano la normale fruizione o l'accesso, soprattutto delle categorie più deboli, agli spazi ed alle aree pubbliche;

RITENUTO:

- doveroso prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi conseguenti allo sfruttamento di minori, anziani, disabili o persone soggette per costrizione nel procurare lucro ad organizzazioni criminali, oltre ad evitare situazioni di degrado sociale ed urbano.
- necessario intervenire al fine di ridurre al minimo i rischi di offesa per il pubblico decoro ed impedire quelle condotte che, rendendo difficoltoso il libero utilizzo e la normale fruizione degli spazi pubblici, generano fenomeni criminosi minacciando l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al comma 4, recita: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione", ed al comma 4 bis recita: "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

CONSIDERATO che la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Bergamo con nota prot. 35462/2023 del 07/06/2023;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire vietando comportamenti di accattonaggio anche con l'impiego di minori anziani e disabili, oltre che molesto, invasivo, insistente o ostinato, per due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000;

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981;

INVITA

I cittadini a non fare l'elemosina agli accattoni o mendicanti presenti sulla pubblica via del territorio comunale e, qualora volessero contribuire al sostentamento di persone bisognose, a provvedere attraverso modi alternativi quali erogazioni alle diverse associazioni che in grado di veicolare le risorse verso le persone effettivamente bisognose operano sul territorio comunale.



ORDINA

E' fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità oppure l'accattonaggio molesto, invasivo, insistente o ostinato in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, per due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

La violazione della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali previste dalle leggi in vigore, è punita:

- con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta) ad euro 300,00 (trecento).
- con la sanzione amministrativa accessoria del sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o ne costituiscono il provento, quali il denaro provento della violazione o le attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio, e la successiva confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981. Il denaro oggetto di sequestro dovrà essere devoluto alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio comunale.

DISPONE

- che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Bergamo, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale di Treviso per l'applicazione e l'esecuzione di quanto in esso previsto,

AVVERTE

che la presente Ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Juri Fabio IMERI